

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 15 LUGLIO 1966

(75^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Contributo annuo all'Ente nazionale " Giovanni Boccaccio " per il mantenimento della Casa del Boccaccio e della Biblioteca annessa » (479) (D'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 1082, 1084
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1084
MONETI, relatore	1082
PERNA	1084
PIOVANO	1084
ROMAGNOLI CARETONI Tullia	1084

« Provvedimenti per gli insegnanti tecnico-pratici » (821) (D'iniziativa del senatore De Luca Angelo) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	1080, 1081
BELLISARIO, relatore	1080, 1081
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1080, 1081
ROMANO	1080

« Utilizzazione negli Istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e isti-

tuti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM) » (1721) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1085, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091	
BELLISARIO, relatore	1085, 1086, 1087, 1088
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1088, 1089
PIOVANO	1086, 1087
ROMANO	1091
SCARPINO	1086

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Segni è sostituito dal senatore Bettoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

M O N E T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore De Luca Angelo: « Provvedimenti per gli insegnanti tecnico-pratici » (821)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore De Luca Angelo: « Provvedimenti per gli insegnanti tecnico-pratici ».

Comunico che il Presidente del Senato, accogliendo la richiesta unanime della Commissione, ha disposto l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione generale.

La Commissione ricorderà che, nel corso dell'esame del disegno di legge in sede referente, il relatore, senatore Bellisario, aveva proposto un emendamento, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 1, dopo le parole: « di ruolo », le altre: « ordinario e di ruolo speciale transitorio ».

Su tale emendamento la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato l'emendamento proposto all'articolo 1 del disegno di legge n. 821, in base al quale, alla fine del suddetto articolo, dopo le parole " di ruolo ", verrebbero aggiunte le altre: " ordinario e di ruolo speciale transitorio ", osserva quanto segue.

Dal suddetto emendamento aggiuntivo scaturirebbe, indubbiamente, un maggior onere finanziario per il bilancio dello Stato per un importo che non viene precisato. D'altro canto, si ritiene che a tale maggior onere non possa farsi fronte con la fonte di copertura in precedenza indicata (maggior gettito di cui alla legge 9 febbraio 1966, numero 21, concernente l'importazione delle banane fresche).

Quanto sopra osservato, la Commissione finanze e tesoro non può che esprimere, allo stato degli atti, in ossequio al disposto del

quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sul predetto emendamento ».

B E L L I S A R I O , *relatore.* Mi rimetto alle considerazioni già svolte nel corso dell'esame del disegno di legge in sede referente. Dichiaro di non insistere sull'emendamento da me presentato, sul quale la Commissione finanze e tesoro si è espressa in senso contrario, e propongo senz'altro alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole al disegno di legge nel testo in cui è stato presentato. Si tratta, indubbiamente, di un provvedimento parziale, che fa parte, comunque, di quel contesto di provvedimenti che dovranno venire incontro alla categoria interessata.

P R E S I D E N T E . Mi sia consentito di sollecitare, in ogni caso, il Governo, anche a nome della Commissione, a presentare quanto prima un disegno di legge organico a favore della categoria della quale oggi si tratta.

R O M A N O . Anche noi siamo favorevoli al disegno di legge. Eravamo d'accordo col relatore perchè fosse inserito, all'articolo 1, un emendamento, al fine di riconoscere agli insegnanti tecnico-pratici anche gli anni di servizio prestati nel ruolo speciale transitorio. La Commissione finanze e tesoro ha espresso avviso contrario sul suddetto emendamento; noi riteniamo, peraltro, che l'interpretazione del testo offra ancora la possibilità di pervenire allo stesso risultato.

Chiediamo, pertanto, al relatore di dare atto di questa interpretazione, nel senso che sia estesa la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti tecnico-pratici anche al periodo trascorso nel ruolo speciale transitorio, perchè di tale interpretazione ci si possa avvalere in sede di applicazione della legge.

BELLISARIO, *relatore*. Do atto senz'altro di questa interpretazione. Mi sembra chiaro che quando si parla di servizio di ruolo si debba intendere quello prestato in qualsiasi tipo di ruolo, sia ordinario che speciale transitorio.

L'emendamento da me proposto aveva, a mio avviso, carattere esplicativo; ma stante l'opposizione della Commissione finanze e tesoro, al fine di non ritardare l'applicazione di questo disegno di legge, molto atteso dalla categoria interessata, lo ritiro ed aderisco, al tempo stesso, all'invito rivoltomi dal senatore Romano chiedendo che risulti a verbale la nostra interpretazione.

PRESIDENTE. Non è possibile fare entrare dalla finestra quello che non può entrare dalla porta! Atteniamoci al testo del disegno di legge e al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro; se sarà possibile un'interpretazione estensiva della legge, tanto meglio, ma cerchiamo di non creare equivoci.

BELLISARIO, *relatore*. Si potrebbe approvare un ordine del giorno di carattere interpretativo.

PRESIDENTE. Possiamo sempre rivolgere un invito al Governo, d'accordo; ma non possiamo scavalcare il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

BELLISARIO, *relatore*. L'interpretazione della norma di cui all'articolo 1 avremmo dovuta darla noi! A mio giudizio non avremmo dovuto neppure chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, perchè l'emendamento da me proposto non è di carattere aggiuntivo, ma esplicativo. Poichè, d'altro canto, il parere della Commissione finanze e tesoro è stato chiesto, evidentemente ciò costituisce uno stato di fatto che non possiamo ignorare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, quindi, rinuncia all'emendamento, per cui resta fermo il testo del disegno di legge, così com'è stato proposto dal senatore De

Luca e sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

BELLISARIO, *relatore*. Per non ritardare l'iter del disegno di legge, ripeto, rinuncio all'emendamento. Prego, quindi, la Commissione di volere approvare il testo nella sua formulazione originaria, con riserva però — almeno da parte mia — sul parere negativo espresso dalla Commissione finanze e tesoro, in quanto questo fa riferimento ad un emendamento aggiuntivo e non esplicativo, come invece, a mio avviso, avrebbe dovuto essere considerato.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, pur considerando che sarebbe stato opportuno vedere risolto questo problema nell'ambito della riforma generale della pubblica amministrazione, non può tuttavia non riconoscere che, effettivamente, questa modesta categoria di insegnanti, cui il provvedimento si riferisce, ha subito una manifesta ingiustizia, in quanto è stata trascurata dalle leggi particolari, che hanno favorito altri loro colleghi assunti come capi officina non di ruolo, prima con il passaggio nei ruoli speciali transitori, poi nei ruoli ordinari e, quindi, con il riconoscimento degli anni di servizio prestati anteriormente all'ingresso in ruolo, agli effetti economici e di carriera.

Per queste ragioni, pertanto, il Governo esprime parere favorevole.

Per quanto concerne la questione dell'interpretazione della norma di cui all'articolo 1, io ammiro come sempre la generosità del senatore Bellisario, che dà alle leggi un significato alle volte metafisico; lo invito, però, a tener presente che qui esiste un parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro e che il testo del disegno di legge, peraltro, è quello che è. Con tutta la buona volontà, quindi, noi cercheremo di dare una applicazione la più larga possibile, nei limiti però di quanto dichiarato esplicitamente dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo è riconosciuto, agli effetti economici e di carriera, il servizio prestato in qualità di sottocapi officina di ruolo.

(E approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della norma precedente si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Angelo De Luca un emendamento, tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« All'onere di cui al precedente articolo si farà fronte con parte del maggior gettito derivante dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21 ».

Comunico che sul predetto emendamento la Commissione finanze e tesoro ha comunicato la sua non opposizione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: « Contributo annuo all'Ente nazionale "Giovanni Boccaccio" per il mantenimento della Casa del Boccaccio e della Biblioteca annessa » (479) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza, Borghi,

Franceschini, Savio Emanuela, Bertè, De Zan, Buzzi, Miotti Carli Amalia, Reale Giuseppe e Pitzalis: « Contributo annuo all'Ente nazionale "Giovanni Boccaccio" per il mantenimento della Casa del Boccaccio e della Biblioteca annessa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O N E T I , relatore. Malgrado la decisione che prendemmo a suo tempo, circa l'esame dei disegni di legge che prevedono stanziamenti a favore di enti culturali, mi permetto, signor Presidente, di richiamare l'attenzione dei colleghi su questo disegno di legge, data la particolare situazione in cui, per le note vicende parlamentari che esporro, si è venuto a trovare l'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio ». D'altra parte, debbo pure sottolineare che quella saggia decisione che adottammo, di rimettere all'esame di un'apposita sottocommissione il complesso di questi provvedimenti a favore di enti culturali, onde evitare favoritismi che erano stati da più parte denunciati, ha indotto, contro ogni nostra buona intenzione, a far sì che proprio ciò che volevamo evitare invece avvenisse, perchè, praticamente, finora solo talune iniziative riguardanti alcuni istituti culturali hanno potuto trovare l'approvazione da parte del Parlamento.

Fatta questa doverosa premessa, passo a riferire brevemente sul disegno di legge in discussione, che è stato approvato dalla Camera dei deputati circa due anni or sono, nella seduta del 6 marzo 1964.

Il 29 novembre 1957, con atto pubblico notarile venne costituito un ente culturale denominato Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » con sede in Firenze, presso la Soprintendenza bibliografica della Toscana.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154, per iniziativa dell'allora Ministro della pubblica istruzione, onorevole Moro, l'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » veniva eretto in ente morale e se ne approvava lo statuto.

Le finalità dell'Ente, fissate dall'articolo 2 dello statuto, sono: concorrere all'opera di tutela di Certaldo Alta e dei suoi monumenti; costituire in Certaldo una biblioteca

delle opere di Giovanni Boccaccio e dei relativi studi; dare sviluppo agli studi scientifici su Giovanni Boccaccio.

La fondazione dell'Ente suscitò subito, naturalmente, molto interesse tra gli studiosi italiani e stranieri: interesse che è dimostrato anche dal Convegno di studi tenuto in Certaldo l'anno scorso, cui parteciparono studiosi italiani e stranieri e rappresentanti di tutte le Università italiane.

L'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » ha svolto un'attività veramente notevole, specialmente con pubblicazioni di alto valore culturale, ma ovviamente assai costose, realizzate con somme raccolte *in loco* dalla buona volontà e dal sacrificio degli enti locali.

L'importanza dell'istituzione, l'interesse dimostrato dagli studiosi di tutto il mondo per il raggiungimento degli scopi fissati con il predetto articolo 2 dello statuto e il prestigio culturale del nostro Paese esigono che lo Stato intervenga in aiuto dell'Ente stesso, con un contributo annuo, atto a facilitarne l'attività, nell'interesse della cultura, e a sollevarlo dalle difficoltà crescenti tra le quali è costretto ad operare.

Nella passata legislatura fu presentato dall'onorevole Barbieri e da altri parlamentari un disegno di legge che fissava un contributo annuo di lire 3 milioni a partire dal 1° luglio 1963, per il mantenimento della casa del Boccaccio e dell'annessa biblioteca. Il Parlamento approvò tale disegno di legge all'unanimità, con le opportune modifiche, stabilendo che il contributo, anziché al comune di Certaldo, fosse dato all'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » sorto proprio per gli scopi per i quali il contributo era concesso.

Senonchè il provvedimento di legge, approvato dal Parlamento, non fu promulgato dal Presidente della Repubblica, il quale, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, lo rinviava alle Camere invitandole ad una nuova deliberazione, in quanto non sembrava che l'indicazione della copertura finanziaria, così com'era formulata, fosse idonea, essendo riferita ad un provvedimento di copertura dell'onere comportato che, al

momento, non aveva ricevuto ancora la approvazione del Parlamento.

Dato il breve tempo che intercorse tra l'invio del messaggio presidenziale alle Camere e lo scioglimento delle medesime, per il termine della legislatura, non fu possibile procedere alla nuova deliberazione del Parlamento.

Per ovviare alla situazione determinatasi per le circostanze sopra esposte, si è ritenuto pertanto opportuno ripresentare il disegno di legge, sostanzialmente nel testo già approvato nella passata legislatura.

Il Governo ha ribadito il suo parere favorevole ed ha accantonato un congruo stanziamento nel fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1965 e 1966.

La Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, subordinatamente all'accoglimento, da parte della nostra Commissione, di un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2, relativo alla copertura, così formulato:

« All'onere annuo di lire 3 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1965 e 1966, mediante riduzione dei fondi iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni predetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

In rapporto a tale emendamento sostitutivo, la Commissione finanze e tesoro suggerisce altresì di introdurre, all'articolo 1, la precisazione che il contributo decorre a partire dall'anno finanziario 1966.

Per le ragioni che, sia pure frettolosamente, ho esposto, invito la Commissione a volere prendere in particolare considerazione la situazione in cui è venuto a trovarsi questo Ente, così caro alla cittadina di Certaldo, e ad approvare, anche per non deludere le aspettative dell'Ente stesso, il disegno di legge in discussione, con le modifiche suggerite dalla Commissione finanze e tesoro.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Il nostro Gruppo non può che essere favorevole a questo disegno di legge, che propone la concessione di un contributo annuo di lire 3 milioni all'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio », per gli argomenti che ha sottolineato il relatore circa le benemeritenze di questo Ente e circa l'iter parlamentare della precedente proposta di legge, nella passata legislatura.

Fatta questa premessa, però, poichè vediamo iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge d'iniziativa del senatore Lo Giudice, relativo alla concessione di un contributo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo (il che dimostra un'altra eccezione rispetto ad una decisione precedentemente adottata dalla nostra Commissione), ci permettiamo di richiamare l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di non discostarci, nel futuro, dal criterio concordato di esaminare congiuntamente tutti i provvedimenti che prevedono stanziamenti a favore di enti culturali.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole su questi due disegni di legge; per gli altri non abbiamo avuto ancora alcuna indicazione.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Lei sa, però, onorevole Presidente, come alcuni provvedimenti suscitino delle preoccupazioni da parte dei nostri colleghi!

PRESIDENTE. Personalmente, non sono affatto favorevole alla proliferazione di questi enti!

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Concludo esprimendo l'avviso favorevole del nostro Gruppo su questo disegno di legge, raccomandando però alla Commissione di attenersi, per il futuro, al criterio concordato, se lo riconosciamo ancora valido; altrimenti modifichiamolo.

PIOVANO. Anche noi esprimiamo parere favorevole sul disegno di legge, pur-

chè ciò non costituisca un precedente per discostarci dal criterio che abbiamo in precedenza concordato.

PERNA. Siamo d'accordo!

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle argomentazioni svolte dal senatore Moneti nella sua relazione ed esprime avviso favorevole sul disegno di legge.

Effettivamente, l'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » si è venuto a trovare in una situazione di grave difficoltà, poichè è andata fino ad ora delusa un'attesa che sembrava ormai coronata dal successo.

Poichè con la pur necessaria introduzione degli emendamenti suggeriti dalla Commissione finanze e tesoro potrebbe ritardarsi ulteriormente, e non so con quali gravi conseguenze, l'iter del provvedimento, rivolgo preghiera all'onorevole Presidente, una volta approvato dalla Commissione il disegno di legge, di voler sollecitare la trasmissione del testo approvato all'altro ramo del Parlamento, in modo che entro la prossima settimana il disegno di legge possa essere definitivamente approvato dal Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio », eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154, è concesso un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento, in Certaldo, della Casa del Boccaccio e della Biblioteca annessa.

A questo articolo è stato suggerito dalla Commissione finanze e tesoro di apportare un emendamento, nel senso di inserire dopo le parole « è concesso », le altre: « a decorrere dall'anno finanziario 1965 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 3 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1963-64, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato suggerito dalla Commissione finanze e tesoro un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« All'onere annuo di lire tre milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1965 e 1966, mediante riduzione dei fondi iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni predetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Utilizzazione negli Istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM) » (1721)

le e istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM) » (1721)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione negli Istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM) ».

Dichiaro aperta la discussione generale

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso parere non ostativo all'ulteriore corso del provvedimento.

B E L L I S A R I O , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, come è a tutti ben noto, con l'istituzione della scuola media sono state soppresse tutte le scuole secondarie di avviamento professionale dei diversi indirizzi, nonchè le prime classi delle scuole professionali marittime gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara.

L'attività dell'ENEM venne disciplinata dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1605, convertito nella legge 28 gennaio 1934, numero 232, relativa alla sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima, e dal regio decreto 24 luglio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 1936, che ha modificato la denominazione di tale Consorzio in « Ente nazionale per l'educazione marinara ».

Questo Ente aveva al suo servizio circa 400 unità, comprensive del personale direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico, di segreteria e di servizio. Ora, con la soppressione progressiva della scuola di avviamento professionale a tipo marinaro, questo personale è rimasto praticamente senza lavoro; in particolare, questo si è verificato in seguito alla cessazione definitiva delle scuole di avviamento professionale avvenuta il 1° ottobre 1965

Il disegno di legge in discussione intende pertanto ovviare al gravissimo disagio nel

quale verrebbero a trovarsi queste persone che hanno prestato la loro opera alle dipendenze dell'ENEM.

Il provvedimento si compone di sei articoli. Nel primo, si stabilisce la precedenza assoluta nel conferimento degli incarichi d'insegnamento, nelle sezioni di qualifica di indirizzo marinaro istituite entro un quinquennio dal 1° ottobre 1964, ai direttori e agli insegnanti delle scuole gestite dall'ENEM, a condizione che siano forniti di laurea o di titolo professionale di capitano di lungo corso o di capitano di macchina e purchè abbiano prestato servizio per almeno due anni nelle scuole ENEM nel triennio 1961-62-63-64.

Il secondo comma dell'articolo 1 estende lo stesso beneficio anche a coloro che non siano forniti di laurea, ma semplicemente di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; a questo personale, però, viene richiesto, a maggiore garanzia del possesso della necessaria capacità professionale, un più lungo periodo di servizio, cioè quattro anni.

L'articolo 2 riguarda il conferimento degli incarichi di insegnamento tecnico-pratico e, parallelamente alla norme relative al personale insegnante contenute nell'articolo 1, stabilisce un diritto di precedenza a favore di coloro che abbiano prestato servizio quali insegnanti tecnico-pratici nelle scuole dell'ENEM, distinguendoli in due categorie: personale provvisto di titolo di studio, al quale è richiesto un periodo minimo di servizio di due anni, e personale sprovvisto del titolo di studio, al quale è richiesto un periodo di servizio di almeno quattro anni.

L'articolo 3 dispone che, entro un triennio dall'entrata in vigore della legge, le nomine disposte ai sensi degli articoli 1 e 2 sono conferite rispettivamente per un triennio ai laureati e a tempo indeterminato agli insegnanti tecnico-pratici. Questi insegnanti vengono a godere dei benefici previsti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, che noi tutti conosciamo.

L'articolo 4, che si ispira agli stessi criteri informativi delle norme di cui agli articoli 1 e 2, intende agevolare il reimpiego

del personale di segreteria e di servizio delle scuole dell'ENEM, attribuendogli un diritto di precedenza nelle assunzioni di corrispondente personale da disporre nelle sezioni di qualifica ad indirizzo marinaro; tale diritto di precedenza è limitato però al periodo di cinque anni.

Questo, in sostanza, è il contenuto del disegno di legge ed io ritengo che, per ragioni di giustizia, per evitare che queste 400 persone rimangano definitivamente senza lavoro e in considerazione anche dell'opera che hanno prestato per moltissimi anni al servizio dell'ENEM, il provvedimento debba essere approvato.

S C A R P I N O. Attualmente l'ENEM ha cessato ogni sua attività?

B E L L I S A R I O, *relatore*. No, adesso gestisce solo alcuni istituti professionali.

P I O V A N O. Noi abbiamo alcune perplessità su questo disegno di legge, in merito alle quali desidereremmo avere chiarimenti da parte del Governo.

La nostra prima perplessità si riferisce all'esistenza stessa dell'Ente nazionale per l'educazione marinara, anche se la responsabilità di tale esistenza non può essere addossata all'attuale Governo. È ovvio, infatti, che una vera educazione marinara di un popolo non può essere compito di un ente più o meno artificiosamente e burocraticamente creato.

P R E S I D E N T E. Bisogna riconoscere, però, che questo Ente, ad onta di tante lacune, ha riempito un vuoto in questo campo.

P I O V A N O. D'accordo; credo, però, signor Presidente, che le nostre antiche repubbliche marinare non abbiano avuto bisogno di enti appositi per educare le generazioni dei propri marinai, così come, ai suoi tempi, non ne ha avuto bisogno l'Inghilterra.

P R E S I D E N T E. Ma oggi è necessario conoscere e saper adoperare strumenti estremamente delicati!

P I O V A N O . Io sto parlando di educazione in senso generale.

P R E S I D E N T E . L'attività dell'ENEM era rivolta principalmente al personale addetto ai pescherecci, ai padroni di barca, cioè alla bassa marineria.

P I O V A N O . Ad ogni modo, quando un popolo ha così sviluppate capacità marinare non ha certo bisogno di sollecitazioni di questa natura, parlando sempre in senso generale. Se invece ci si vuol riferire ad un certo tipo di istruzione, sul piano tecnico, da fornire a determinate categorie, allora si può comprendere l'istituzione di un ente di questa natura. È anche vero, però, che sarebbe stato più logico se il compito di tale istruzione lo avesse assunto lo Stato, così come avviene in altri campi.

Questo, insomma, è un settore per il quale ferve da lungo tempo una polemica: noi, in linea di principio, siamo del parere che debba essere lo Stato, e non privati imprenditori o associazioni di categorie o enti più o meno direttamente influenzati da forze economiche, ad assumersi la responsabilità di tale istruzione. Da questo punto di vista, pertanto, il fatto che lo Stato includa nel proprio personale insegnante determinate categorie di docenti, che svolgevano opera d'istruzione professionale nel settore di cui parliamo, è una cosa che ci fa piacere.

Al tempo stesso, ci domandiamo, peraltro, una volta che si sia verificato questo fatto, una volta che lo Stato abbia assunto direttamente — come è suo dovere — questo compito, cosa rimanga a fare l'Ente nazionale per l'educazione marinara. Rimane, forse, per far affiggere in qualche occasione manifesti di propaganda o per tenere una burocrazia di cui non si comprenderebbero bene le funzioni e gli scopi?

Su questo punto vorremmo chiarimenti da parte del Governo, anche se ci rendiamo conto che la questione non è forse esclusivamente di competenza del Ministero della pubblica istruzione; vorremmo cioè sapere se il Governo intende mantenere in vita o meno questo Ente.

P R E S I D E N T E . Ma è svuotato di ogni contenuto!

P I O V A N O . Non vorrei che, restando svuotato di contenuto, conservi, però, la struttura burocratica e la sigla. Desidero avere questi chiarimenti dal momento che, di tale questione, nella relazione che abbiamo ascoltato non se ne parla; anzi, mi pare che il senatore Bellisario abbia detto che l'ENEM continua ad essere ente gestore.

B E L L I S A R I O , *relatore*. Per quanto mi risulta, l'ENEM continua a gestire alcuni istituti professionali.

P I O V A N O . Perché tale gestione non è assunta direttamente dallo Stato? Perché lo Stato si assume solo degli oneri e nello stesso tempo, consente che l'amministrazione dei suddetti istituti sia lasciata in mani che mi sembrano divenute ormai estranee?

Un altro punto che ci lascia perplessi è quello relativo alla posizione da assegnare agli insegnanti che provengono dalle scuole dell'ENEM rispetto ad altri insegnanti forniti di titoli equivalenti sul piano didattico. Il provvedimento mi pare che configuri questa situazione: nel vasto gruppo di personale che finora ha svolto queste mansioni si scelgono quegli elementi che sono in possesso di alcuni requisiti didattici, cioè la laurea oppure un diploma di capitano di lungo corso e via di seguito, e a questi è riconosciuta una precedenza assoluta rispetto ad altri insegnanti che sono in possesso degli stessi titoli ma che non provengono dal suddetto Ente.

Noi riteniamo che i titoli vadano esaminati con lo stesso peso e nella stessa misura nei confronti di tutti coloro che avanzano domanda per prestare servizio in questi istituti, sia che provengano, sia che non provengano dall'ENEM. Non ci rendiamo conto del perché coloro che provengono dall'aver insegnato nelle scuole dell'ENEM debbano avere la precedenza assoluta sugli altri. Immagino che un perché ci sia, ma mi pare che la relazione su questo punto non sia stata molto illuminante.

Concludendo, oltre a pregare il Governo di sciogliere queste nostre perplessità, vorremmo cogliere l'occasione per richiamare ancora una volta il discorso più generale della riforma dell'istruzione professionale. Non possiamo più andare avanti così, nè possiamo tollerare oltre questa fuga di iniziative, nelle quali talvolta — come avviene in questa occasione — si inserisce l'azione dello Stato, mentre molto spesso, in altri settori, lo Stato non compare affatto.

C'è una quantità ormai non più enumerabile di enti, di associazioni, di gruppi che assumono su di sé funzioni che si riferiscono all'istruzione professionale, che organizzano corsi a vari livelli, con i contenuti didattici più diversi, talvolta anche molto qualificati, a volte, invece, a livello di puro e semplice addestramento, senza che ci si preoccupi di mettere ordine in questa materia.

Avremmo, certo, voluto che anche il provvedimento in discussione fosse stato inquadrato in questo panorama più vasto; pertanto, pure su quest'ultimo punto vorremmo sentire quali sono gli intendimenti del Governo.

BELLISARIO, *relatore*. Innanzitutto, raccolgo da parte positiva — almeno a mio giudizio — dell'intervento del senatore Piovano, perchè anch'io condivido l'opinione — credo condivisa da tutti — che sia necessario che finalmente vengano presentati i disegni di legge relativi all'istruzione professionale, in modo da dare una sistemazione organica a tutto questo settore.

Per quanto concerne la prima questione sollevata dal senatore Piovano, devo dire che il problema dell'ENEM indubbiamente esiste; tuttavia, il disegno di legge che stiamo discutendo si riferisce soltanto alla sistemazione di 400 persone che rimarrebbero altrimenti disoccupate. Ora, quale che possa essere la sorte dell'ENEM e quale che possa essere il nostro giudizio su tale ente, ritengo che in questa sede si debba prescindere da tutto questo, perchè il problema da risolvere, ripeto, è quello di dare lavoro a queste 400 persone.

Quanto detto dal senatore Piovano circa la necessità di dare all'istruzione professio-

nale una tipizzazione esclusivamente statale, costituisce una tesi che abbiamo sentito sostenere molte volte da colleghi di parte comunista, e non solo di tale parte, tesi che non ci trova concordi per questioni di principio e per impostazione di carattere dottrinale ed ideologico. Ad ogni modo, neppure questo problema ritenga sia opportuno esaminare in questa sede perchè il contenuto del disegno di legge è molto più ristretto e limitato.

Mi pare, quindi, che il problema più importante sollevato dal senatore Piovano sia quello che si riferisce all'ultima domanda da lui posta, cioè perchè dare la precedenza assoluta al personale proveniente dalle scuole dell'ENEM rispetto ad altro personale fornito degli stessi titoli, ma che non ha prestato servizio in questo ente.

Rispondo subito a questa domanda precisando che mentre agli altri insegnanti, forniti degli stessi titoli, che hanno prestato servizio nelle scuole statali, tale servizio viene riconosciuto nelle graduatorie, al personale dipendente dall'ENEM, invece, il servizio prestato in tale ente non viene riconosciuto. Può avvenire, pertanto, che persone che hanno insegnato per venti anni nelle scuole dell'ENEM vengano a trovarsi in fondo alla graduatoria rispetto ad altri insegnanti forniti degli stessi titoli di studio, ma con un minor numero di anni di servizio prestato.

Inoltre, bisogna tener conto del fatto che anche nelle scuole statali, e in particolare negli istituti professionali, in questi ultimi anni siamo stati costretti ad assumere personale sfornito del titolo di studio specifico richiesto dalla particolare natura di ciascun istituto. Pertanto, il fatto che il provvedimento in esame conceda lo stesso beneficio anche a coloro che non hanno il titolo specifico richiesto non deve meravigliare o scandalizzare nessuno perchè, ripeto, la stessa cosa è già avvenuta, per motivi di assoluta necessità, in altri settori della scuola statale.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi sia consentito di fare una breve premessa.

Gli istituti professionali e gli istituti tecnici per il settore nautico, oggi esistenti in Italia, sono ormai quasi tutti direttamente gestiti dallo Stato e sono insufficienti rispetto alle richieste di personale specializzato che provengono dalla Marina italiana, tanto che questa si trova nella condizione di dovere assumere personale straniero. Si presenta, quindi, la necessità di favorire in tutti i modi l'incremento di nuovi istituti professionali e di creare anche una tendenza, negli alunni che provengono dalla scuola media dell'obbligo, ad accedere a questi istituti.

Fatta questa premessa, passo ad un'altra considerazione.

Come è stato detto giustamente dal relatore, le scuole marine, che erano gestite dall'ENEM, ricevevano i loro alunni direttamente dalla scuola elementare: vi erano quelli che, avendo completata la scuola elementare, dopo tre, quattro anni di vita vagabonda venivano immessi in queste scuole per ricevere un addestramento pratico ed essere assunti come personale dei pescherecci, in qualità di motoristi semplici.

Indubbiamente, queste scuole hanno avuto un notevole successo perchè hanno permesso di raggiungere un addestramento più qualificato, senza però determinare un'elevazione di carattere culturale.

La scuola media dell'obbligo è intervenuta creando numerose situazioni di nuovo genere, che vanno dai conservatori di musica alle scuole d'arte, che avevano le loro scuole interne e le hanno conservate.

P R E S I D E N T E . L'ENEM le ha perdute!

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'ENEM non ha avuto più queste scuole professionali e gli insegnanti si sono trovati, proprio quest'anno, completamente privi di qualsiasi lavoro, perchè è cessata l'attività delle scuole stesse. La scuola media dell'obbligo ha, infatti, assorbito completamente tutte le classi che rimanevano come stralcio fino a quest'anno.

Il Ministero è, pertanto, intervenuto con questo disegno di legge e, credo di poter dire, (anche se ciò non torna ad onore del rappresentante del Governo) è intervenuto anche con un po' di ritardo, perchè non arriveremo forse in tempo a recuperare tutto il personale. Qualora, infatti, taluni insegnanti non riuscissero ad essere immessi come docenti di ruolo nelle specifico settore dell'attività marinara, si dedicherebbero alla navigazione, abbandonando, di conseguenza, la scuola.

L'ENEM ha gradatamente diminuito ogni sua attività, tanto che la sua esistenza la si deve ormai ritenere un'esistenza precaria; bisognerà quindi provvedere a sostituirlo con i Consorzi dell'istruzione tecnico-professionale, nel senso di affidare a questi gli istituti professionali marittimi, perchè si tratta di un'attività tipica proprio dei Consorzi dell'istruzione tecnico-professionale.

Su tale questione, posso dare ampia assicurazione al senatore Piovano, appunto per l'inconsistenza di questo Ente, il quale ha perduto ormai tutta la sua capacità di esistenza al di fuori delle suddette scuole: direi che è svuotato completamente di ogni suo contenuto, tanto che assorbiamo anche il personale direttamente dipendente dell'ENEM, quello cioè della sua organizzazione interna, oltre che dell'organizzazione scolastica. Questo significa, dunque, che l'ENEM è in fase di smobilitazione.

Per quanto riguarda il problema più ampio, quello cioè della riforma degli istituti professionali, la Commissione sarà senz'altro a conoscenza del fatto che il Ministero della pubblica istruzione ha preparato uno schema di riforma di un'ampiezza straordinaria, che ha trovato i più vivi consensi nel mondo della scuola e nel mondo politico, il quale, peraltro, non è stato ancora approvato dal Consiglio dei ministri. Ma non appena ciò sarà fatto questo sarà il primo dei provvedimenti che esamineremo, perchè gli istituti professionali hanno urgente bisogno dell'opera del Parlamento per una ristrutturazione ed un impiego molto più razionale delle loro energie.

Detto questo, raccomando vivamente alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Nelle sezioni di qualifica ad indirizzo marinaro istituite entro un quinquennio a decorrere dal 1° ottobre 1964 negli istituti professionali di Stato, gli incarichi di insegnamento sono conferiti con precedenza assoluta rispetto agli altri aspiranti, anche se abilitati, a coloro che muniti di diploma di laurea o di titolo professionale di capitano di lungo corso o di titolo professionale di capitano di macchina, documentino di avere prestato servizio per almeno due anni scolastici nel triennio 1961-62 - 1963-64, quali direttori o insegnanti incaricati, in scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara.

Il diritto di precedenza è attribuito anche agli aspiranti che, non essendo in possesso della laurea, siano forniti di diploma di istituto medio di secondo grado e documentino di aver prestato servizio per almeno 4 anni scolastici nel quinquennio 1959-60 - 1963-64 nelle predette scuole o istituti professionali marittimi dell'ENEM, fermi restando in ogni caso i diritti di precedenza del personale di cui al primo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 2.

Nelle sezioni di qualifica di cui all'articolo 1 della presente legge, gli incarichi di insegnamento tecnico-pratico a tempo indeterminato sono conferiti, con precedenza assoluta rispetto ad altri aspiranti, a coloro che documentino di aver prestato servizio

per almeno due anni scolastici nel triennio 1961-62 - 1963-64 quali insegnanti tecnico-pratici nelle scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'ENEM, semprechè siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o da un istituto tecnico nautico.

Nelle stesse sezioni di qualifica il personale insegnante tecnico-pratico anche se sprovvisto del titolo di studio prescritto, che abbia prestato servizio nelle scuole o istituti professionali marittimi dell'ENEM per almeno quattro anni scolastici nel quinquennio 1959-60 - 1963-64, può conseguire la nomina a tempo indeterminato, con precedenza assoluta rispetto ad altri aspiranti allo stesso tipo di nomina, fermi restando comunque i diritti di precedenza del personale di cui al primo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 3.

Gli incarichi di insegnamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono conferiti con l'osservanza delle modalità indicate nella legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Entro un triennio dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, le nomine degli insegnanti di cui all'articolo 1 (primo e secondo comma) sono disposte per un triennio ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Agli insegnanti tecnico-pratici, cui sia stata conferita una nomina a tempo indeterminato a norma del precedente articolo 2, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 831.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è valutabile soltanto il servizio prestato a seguito dell'incarico conferito ai sensi della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

Il personale non insegnante in servizio nell'anno scolastico 1963-64 nelle scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'ENEM con mansioni di segreteria o di servizio ha diritto di precedenza assoluta rispetto ad altri aspiranti, nelle assunzioni di personale non di ruolo di segreteria o di servizio che debbano essere eventualmente disposte negli istituti professionali presso i quali risultino istituite, nel termine stabilito nell'articolo 1, le sezioni di qualifica indicate nello stesso articolo 1.

Lo stesso diritto compete al personale insegnante o tecnico-pratico che non abbia trovato impiego in base alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, per i posti di segreteria o di servizio che non risultino attribuiti al personale di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 5.

Le norme di cui sopra non si applicano nei confronti del personale che abbia rapporto di impiego stabile con lo Stato od altri Enti diversi dall'ENEM.

(È approvato).

Art. 6.

Sono valide agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge le nomine di incarico, conferite dai Consigli di amministrazione degli istituti professio-

nali per gli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, secondo i criteri contemplati dai precedenti articoli, al personale direttivo, docente e tecnico-pratico, già in servizio nelle scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'ENEM.

(È approvato).

R O M A N O . Ho chiesto la parola, signor Presidente, per dichiarare che il Gruppo comunista si asterrà dal voto, su questo disegno di legge, a causa del ritardo col quale viene portato in discussione dinanzi al Parlamento il disegno di legge di riforma generale dell'istruzione tecnico-professionale.

Il Gruppo comunista ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge relativo a questa materia; noi riteniamo che un provvedimento come quello oggi discusso avrebbe potuto esser meglio inquadrato in una visione più ampia del problema, ed il personale interessato avrebbe potuto trovare una più idonea sistemazione qualora il Parlamento avesse avuto la possibilità di esaminare tale questione nell'ambito generale della materia dell'istruzione professionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari